

Stagione 2024/2025

Comunicato n. 43 del 18/06/2025

**ASC PICCOLI CAMPIONI 2018/2019 PICCOLE PESTI
- Calcio a 7 -**

1. Comunicazioni

ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

PROT. N. 09/2025

CAMPIONATO ASC PICCOLE PESTI 2024-2025 CATEGORIA ALLIEVI C5 TRA ASD C.T. MAESTRELLI vs ASD GALLINESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, - - - -

visto il ricorso inviato in data 16.06.2025 alle ore 12,10, sull'email ufficiale

giustiziasportiva@ascsportcalabria.it, dalla ASD GALLINESE con sede in Reggio di Calabria (RC) in Via Armo Gallina n.98, presentato dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempo Sig. Domenico

Latella, tesserato non sottoposto a provvedimenti sportivi interdittivi e relativo alla gara del campionato Piccole Pesti Allievi C5 ASC del 15.06.2025 tra la squadra summenzionata e la ASD C.T. MAESTRELLI, disputata presso il Marittimo Club Padel di Locri (RC), in cui si chiede di infliggere la sconfitta a tavolino con il classico risultato di 3-0 alla squadra avversaria per violazione delle norme sul tesseramento contenute nel Vademecum Campionati ASD Piccole Pesti 2024-2025 C5 Allievi, relativamente alla partecipazione di un atleta con doppio tesseramento FIGC-ASC;

rilevato che l'incontro si concludeva con il risultato finale di 7-2 in favore dell'ASD C.T. MAESTRELLI; rilevato che è stato presentato preannuncio di reclamo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti alla controparte ASD C.T. Maestrelli sull'email ferraromimmo@hotmail.it in data 15.06.2025;

rilevato che è stato inviato il ricorso per conoscenza alla controparte Vittoria Futsal in data 16.05.2025 sull'email ferraromimmo@hotmail.it rispettando i termini ed i modi previsti dalle normative vigenti; - - - - -

rilevato che è stato versato il relativo contributo per le spese di giustizia in data 16.06.2025 sul conto corrente bancario dedicato intestato ad ASC Comitato Regionale Calabro giustizia sportiva così come prescrive la normativa vigente;

preso atto e valutata la documentazione allegata al ricorso di cui trattasi (distinta n.2985306 - F.I.G.C. - 933872 - ACS D LUDOS VECCHIA MINIERA);

visionato e valutato il VADEMECUM CAMPIONATI ASC Piccole Pesti stagione agonistica 2024-2025;

preso atto che in data 16.06.2025 perveniva da parte del dirigente Sig. Domenico Ferraro dell'ASD C.T. MAESTRELLI una nota che integralmente viene riportata "con la presente si comunica che, in riferimento al preannuncio di reclamo in oggetto, il calciatore Fazzolari Brando è stato tesserato per la ss. 2024/25 con l'ASD C.T. Maestrelli calcio a 5 per la partecipazione al campionato allievi calcio a 5 ASC in data 06/10/2024 e che lo stesso milita nella nostra società dall'età di 4 anni";

valutato che dalle risultanze contenute negli atti pervenuti a codesto Organo, consegue che la Società ASD C.T. MAESTRELLI nella partita de quo, utilizzava un atleta tesserato FIGC, nel caso specifico, FAZZALARI BRANDO MARIA classe 2008 (tess. n.564697 F.I.G.C. - matricola 3999231 F.I.G.C.);

rilevato che il Vademecum Campionati ASC Piccole Pesti 2024-2025 pubblicato in data 01.09.2024 alla voce TESSERATI FIGC E PRESTITI testualmente recita: "un calciatore tesserato FIGC per una Società può prendere parte ai campionati ASC solo ed esclusivamente per la medesima Società o nel caso in cui la stessa si unisca con una seconda Società per creare un'unica

squadra...omissis...L'inserimento in distinta di un tesserato FIGC con altra Società comporterà in automatico la sconfitta a tavolino. Si ricorda che i nostri campionati sono di carattere ludico amatoriale e che l'ASC ha tra le sue peculiarità quella di supportare le realtà che vogliono crescere con le proprie forze. NON SONO AMMESSE ULTERIORI DEROGHE SU TESSERATI F.I.G.C.";

- -

constatato che a nulla rileva da un punto di vista regolamentare che "il calciatore Fazzolari Brando è stato tesserato per la ss. 2024/25 con l'ASD C.T. Maestrelli calcio a 5 per la partecipazione al campionato allievi calcio a 5 ASC in data 06/10/2024 e che lo stesso milita nella nostra società dall'età di 4 anni", così come contro dedotto dal Dirigente Sig. Domenico Ferraro della suddetta Società;

preso atto che a ripetizione vengono inviate a codesto Organo email da parte del Sig. Domenico Ferraro dirigente dell'ASD C.T. Maestrelli che testualmente recitano:

*email del 16.06.2025 ore 20.28 "il ricorso relativo alla gara non può essere preso in considerazione in quanto il risultato della gara è stato omologato e ratificato con comunicato n.42 del 16.06.2025";

*email del 17.06.2025 ore 8.37" in riferimento alla gara in oggetto riteniamo corretto riferire quanto accaduto durante e dopo la partita. Alla fine del primo tempo la nostra squadra vinceva per 4 a 0 e la partita era praticamente chiusa anche per la netta superiorità dimostrata sul campo. Ad inizio secondo tempo, prendendo spunto da un banale fallo a centrocampo, un gruppo di tifosi della Gallinese cominciava ad

inveire contro l'arbitro. Dopo qualche minuto alcuni di loro inveivano anche nei confronti di qualche nostro ragazzo aizzando i loro a tal punto che la partita, ripeto praticamente chiusa, diventava nervosa. A circa metà del secondo tempo il nostro Presidente, che era in panchina, visto il protarsi di questo continuo atteggiamento anche nei confronti dell'arbitro, si avvicina al gruppo dei tifosi della Gallinese, tra cui c'era il Presidente, dicendo che se le cose sarebbero continuate così avrebbe ritirato la squadra così la Gallinese avrebbe potuto vincere la coppa. Questo serviva a placare un po' gli animi anche perché il divario nel punteggio era aumentato (7 a 1). A fine gara alcuni tifosi della Gallinese entravano in campo e si dirigevano minacciosi verso l'arbitro che, grazie all'intervento dei dirigenti della Maestrelli, veniva avvicinato solo da uno di loro che riusciva solo a spintonarlo perché subito bloccato. Si precisa che nessun dirigente o mister della Gallinese si è avvicinato per salvaguardare l'arbitro ma solo i dirigenti Maestrelli che hanno praticamente circondato l'arbitro facendolo uscire dal campo e poi accompagnato con l'autovettura del Presidente al vicino campetto dove è stato lasciato in compagnia del Presidente Antonio Eraclini. Di quanto sopra esposto vi chiediamo, cortesemente, di chiedere conferma all'arbitro ed al Sig. Eraclini"; - premesso che nella prima email del 16.06.2025 ore 20.28 del Sig. Domenico Ferrara, dirigente dell'ASD C.T. Maestrelli si invoca una presunta "omologazione e ratifica" da parte degli Organi preposti che non può sussistere in quanto a fine gara la Società ASD Gallinese aveva correttamente e nei termini regolamentari presentato preannuncio di ricorso e poi successivamente nei termini presentato regolare ricorso, quindi per puro errore materiale si è proceduto alla pubblicazione del comunicato n.42 del 16.06.2025, non tenendo conto del possibile e del probabile iter di presentazione di ricorso ed inficiando la validità dell'atto stesso per vizio sostanziale; - preso atto di quanto riportato nella seconda email del 17.06.2025 ore 08,37, dove vengono riportati atti e fatti che esulano completamente dalla materia del contendere e dal contenuto del ricorso presentato dall'ASD Gallinese, che sostanzialmente spostano la questione su altri aspetti e viene richiamato qui, per analogia anche in ambito sportivo, l'art.112 del codice di procedura civile che testualmente recita " il Giudice (nel nostro caso il Decidente) deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte dalle parti", in sostanza i limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalla parte procedente ed in base a tale principio viene sottratta la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una decisione che superi quanto richiesto dal ricorrente risulterebbe VIZIATA DA ULTRA PETIZIONE, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulterebbe VIZIATA DA EXTRA PETIZIONE ed in entrambi i casi le decisioni sarebbero affette da NULLITA'.

P.Q.M.

DELIBERA

- di infliggere alla Società ASD C.T. MAESTRELLI la perdita dell'incontro con sconfitta a tavolino per 3 0; - di autorizzare l'integrale restituzione del contributo per le spese di giustizia versato alla Società ASD GALLINESE DL con sede in Reggio di Calabria (RC), in virtù dell'accoglimento totale del ricorso di cui trattasi.

Reggio di Calabria, 17.06.2025
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

2. Risultati ufficiali

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 15/06/2025 al 15/06/2025.

ASC PRIMI CALCI SINGOLA ANNATA 2017 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
LUDOS BLACK - GALLINESE DL	6 - 0

ASC PRIMI CALCI 2016/2017 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
REAL BAGNARA BLU - MIRABELLA BLACK	2 - 1

ASC PULCINI A 6 SINGOLA ANNATA 2015 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
LUDOS BLACK - PRO BAGNARA	2 - 3

ASC PULCINI A 6 2014/2015 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
LUDOS BLACK - ASD ROSARNESE AMARANTO	6 - 1

ASC PULCINI A 7 2014/2015 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
LUDOS BLACK - IVAN CASTIGLIA AZZURRI	7 - 2

ASC ESORDIENTI A 5 2012-2013 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
POLISTENA C5 - REAL BAGNARA BLU	6 - 1

ASC ESORDIENTI A 9 2012-2013 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
PRO BAGNARA - POLISTENA C5	3 - 5

ASC ESORDIENTI A 9 SINGOLA ANNATA 2013 PICCOLE PESTI

fase finale	
LUDOS BLACK - REAL BAGNARA	1 - 0

ASC GIOVANISSIMI A 5 2010-2011 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
GALLINESE DL - S. GIORGIO MORGETO	8 - 9

ASC GIOVANISSIMI A 11 2010-2011 PICCOLE PESTI

FASI FINALI	
U.S. PALMESE 1912 - IVAN CASTIGLIA	3 - 5

ASC ALLIEVI A 5 2008-2009 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
MAESTRELLI - GALLINESE DL	7 - 2

ASC ALLIEVI A 11 2008-2009 PICCOLE PESTI

FASE FINALE	
ASD ROSARNESE - TAURIANOVA ACADEMY	6 - 1